

TRIBUNALE DI PISA

Prot. N.

OGGETTO: Linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze

La Presidente del Tribunale e Coordinatrice dei Giudici di Pace

Visti l'art. 2 del Decreto Legge 8.03.20 n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" e successive modificazioni ai sensi dell'art 83 Decreto legge 7 marzo 2020 n. 18, i DPCM 9.03.20 e 11.03.20 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.20 n.6"; Rilevato che l'art. 2 cit. attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario il potere di adottare misure organizzative atte a garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti e al tempo stesso garantire la tutela dei diritti (vedi relazione illustrativa al DL n. 18/2020);

Visto il proprio decreto adottato congiuntamente con la Dirigente Amministrativa in data 10 marzo 2020 concernente le regole di accesso al Tribunale e ai servizi delle cancellerie nonché ai servizi amministrativi del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario e il proprio decreto in pari data concernente l'accesso e le attività dell'Ufficio NEP, la cui validità è estesa e sarà oggetto di riesame alla luce di ogni mutamento comunicato dalle autorità sanitarie;

Visti i propri decreti in data 2 e 9 marzo 2020 con cui sono state date disposizioni urgenti per la trattazione ed i rinvii delle udienze civili e penali fino al 22 marzo 2020 e il proprio decreto in data 18 marzo 2020 con cui tali disposizioni sono state integrate e prorogate temporalmente;

Ritenuto necessario adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze per il periodo dal 04.04.20 al 31.05.20;

Rilevato che dette linee guida sono adottate sentita l'Autorità sanitaria regionale; sentito il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pisa; sentiti la Presidente della Sezione Penale, il Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP, la Presidente FF della Sezione Civile e i giudici dell'ufficio riuniti di persona o tramite videoconferenza, nel rispetto dei principi della procedura partecipata; d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello;

Rilevato che

il DL n. 11/2020, il DL n. 18/2020, le linee guida deliberate dal CSM in data 5 marzo e 11 marzo 2020, le indicazioni operative fornite a più riprese dal Ministero della Giustizia (inter alia, regolamento DGSIA 10 marzo 2020) indicano nell'utilizzo del PCT, delle comunicazioni telematiche e della video-conferenza alcuni degli strumenti più importanti per garantire allo stesso tempo la trattazione dei procedimenti, che non possono essere differiti, e il rispetto dei diritti umani processuali da un lato e l'attuazione delle prescrizioni sanitarie dall'altro;

altro strumento importante, limitatamente al processo civile, è la riduzione dell'oralità e immediatezza per l'espletamento di tutte le attività processuali che lo consentono;

DISPONE

A partire dalla cessazione del periodo di rinvio d'ufficio – come definito all'art. 1 DL n. 11/2020 -, dovrà essere riassunta l'ordinaria attività giudiziaria con le limitazioni e modalità di cui ai punti che seguono. In relazione all'andamento dell'epidemia e delle disposizioni dell'autorità sanitaria si valuterà, con monitoraggio costante, l'opportunità del rinvio delle udienze a epoca successiva al 31 maggio 2020, con le eccezioni di cui all'art. 2, 2° co lett. g).

Le disposizioni che seguono dovranno essere applicate garantendo la più ampia attuazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa e in generale dei diritti umani processuali di cui all'art. 6 CEDU e 47 Carta Europea dei diritti fondamentali.

PROCESSO PENALE

- 1. Le udienze GIP/GUP e le udienze dibattimentali devono essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro adeguato alle attività processuali da svolgere, così da consentire l'accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule di udienza.
- 2. Per le udienze già fissate, qualora i processi siano chiamati tutti alla stessa ora (come accade per le udienze di smistamento GIADA) o per fasce orarie, le stesse devono essere strutturate come disposto sub 1); l'orario dei singoli processi sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo PEC o avviso telematico e il ruolo di udienza con indicazione dell'orario sarà affisso oltre che, come di regola, fuori dall'aula, all'ingresso del Palazzo di Giustizia, affinché tutti i partecipanti al processo possano prenderne visione.
- 3. Il numero dei processi fissati per ogni udienza dovrà essere contenuto in relazione all'esigenza di evitare sovraffollamento.
- 4. Dovranno in ogni caso adottarsi dal presidente del collegio o dal giudice monocratico le misure necessarie per evitare assembramenti in luoghi ristretti, assicurare il mantenimento della distanza di sicurezza tra i soggetti processuali presenti, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute per contenere il rischio di contagio tra la popolazione ed in conformità con le 'Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense' del 28.02.20
- 5. Per le udienze già fissate, il singolo giudice o presidente di collegio valuterà l'opportunità di rinviare alcuni dei processi già fissati, applicando nella scelta i criteri di priorità fissati nelle tabelle e nel progetto organizzativo;
- 6. Le udienze penali pubbliche si celebreranno a porte chiuse, nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per garantire la salute pubblica, tenuto conto dell'evoluzione della

- diffusione del contagio e dell'esigenza di garantire nella sua massima estensione il diritto a un'udienza pubblica come affermato dall'articolo 6 CEDU; il Presidente della Sezione Penale potrà adattare questa disposizione alla situazione concreta, sentiti i giudici;
- 7. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o in stato di custodia cautelare, sarà "assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia" (art.2, comma 7). Non avendo il Tribunale di Pisa gli strumenti per la videoconferenza, verranno utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del provvedimento DGSIA, cioè quelli organizzati dal giudice utilizzando i programmi Skype for Business attualmente installato sui computer portatili dei giudici o Microsoft Teams liberamente installabile -, messi a disposizione dall'Amministrazione e di cui alle note prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020.
- 8. Qualora il difensore non intenda partecipare dal luogo ove è presente l'indagato/imputato (carcere, ma anche Caserma Carabinieri, Questura, ...), e sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore, il collegamento in video conferenza dal Tribunale (effettuato tramite *Skype* o *Teams*) sarà messo a disposizione del difensore medesimo almeno un quarto d'ora prima dell'inizio dell'udienza, in modo da dargli la possibilità di conferire privatamente con il suo assistito.
- 9. Il difensore potrà partecipare all'udienza comparendo davanti al giudice o a distanza dal luogo ove è ristretto il suo assistito.
- 10. Su sua richiesta il difensore potrà partecipare alle udienze davanti al GIP/GUP in videoconferenza da luogo diverso dal luogo di detenzione del suo assistito
- 11. Tenuto conto dell'andamento della crisi sanitaria e della conseguente contrazione dell'attività svolta in udienza, dovranno essere privilegiate attività che possono essere svolte per iscritto, eliminando eventuali pendenze e provvedendo alla liquidazione degli onorari dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato

PROCESSO CIVILE

- I. Tenuto conto della possibilità prevista dall'art 2, 2° co. lett. h) DL n. 11/2020 di **sostituire la trattazione orale con la trattazione scritta** per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per le seguenti tipologie di udienza la trattazione sarà effettuata tramite scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni:
 - a. Prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 CPC, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio o di istanze di concessione della provvisoria esecuzione di D.I. opposto o di emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter CPC;
 - b. *Udienza per le decisioni istruttorie* ex art. 183, 7° co CPC;
 - c. *Udienza di precisazione delle conclusioni* e *udienza per la discussione finale* nei procedimenti ex art. 420 CPC.
 - d. Prima udienza nel proc. ex art 702 bis CPC;
 - e. Udienza di comparizione nei procedimenti camerali compresi quelli presidenziali e collegiali -, sommari e cautelari, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di

- parte, non ritenga necessaria la comparizione delle parti per sentirle liberamente o la discussione orale dei difensori
- f. Udienze prefallimentari, udienze collegiali in camera di Consiglio relative alle procedure di concordato preventivo, udienze di verifica dello stato passivo, udienze di approvazione dei conti della gestione ex art. 116 l.f,
- g. Udienze relative alle procedure esecutive immobiliari
- h. *Prima udienza di trattazione davanti al Giudice di Pace;* nel caso di domanda proposta verbalmente, il giudice fissa, nel processo verbale, i termini per le note/conclusioni per l'udienza;
- II. Con riferimento alla prima udienza di trattazione, le note scritte dovranno essere depositate dai difensori almeno due giorni prima dell'udienza già fissata (per consentirne l'accettazione da parte della cancelleria); se una delle parti si costituisce in giudizio dopo la scadenza di tale termine il giudice, prima di provvedere, assegnerà ulteriore termine non superiore a 3 giorni per note scritte alla luce della nuova costituzione in giudizio
- III. L'intervento del terzo dovrà avvenire mediante comparsa depositata in cancelleria telematica; nel caso in cui una delle parti chieda l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il giudice, se ritenga di autorizzarla, fisserà il termine per la notifica al terzo e quello per la sua costituzione nonché i successivi termini a tutte le parti per note/conclusioni
- IV. Per le attività successive (decisione sulle prove, precisazione delle conclusioni) i termini per note/conclusioni saranno fissati direttamente dal giudice col provvedimento che chiude l'attività precedente (ad es. chiusura dell'istruttoria)
- V. Il giudice adotterà il provvedimento fuori udienza con termine decorrente dal giorno successivo all'udienza non tenuta o alla scadenza del doppio termine per note/conclusioni, per consentire lo scarico da parte della cancelleria
- VI. Per i giudizi in corso, il giudice potrà in qualunque momento comunicare alle parti la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta assegnando brevi termini per note/conclusioni e repliche.
- VII. In tutti i casi la cancelleria scaricherà il provvedimento di assegnazione termini sul SICID indicando come "attesa deposito documenti" la successiva attività e, a deposito avvenuto, indicando come termine da cui si trattiene la decisione in riserva il giorno successivo a quello della scadenza del doppio termine assegnato alle parti
- VIII. Qualora, disposta la trattazione scritta, nessuna delle parti provveda al deposito di note/conclusioni – dando luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 CPC, nel processo ordinario di cognizione, il giudice fissa udienza di comparizione per data successiva al 31 maggio 2020;
 - IX. Tenuto conto altresì della possibilità di disporre la **trattazione in videoconferenza delle udienze civili** che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori, questa potrà essere disposta per tutte le udienze in cui:
 - a. Deve farsi luogo a discussione orale di questioni complesse da parte dei difensori
 - b. Deve procedersi all'audizione personale delle parti, interrogandole liberamente
 - c. Deve procedersi all'audizione del beneficiario nel procedimento di AdS, dell'interdicendo e dell'inabilitando, salvo non si ritenga opportuno adottare provvedimenti provvisori rinviando l'audizione a epoca successiva al 31 maggio 2020; Deve espletarsi un tentativo di conciliazione;

- X. Per garantire la partecipazione all'udienza tramite videoconferenza verranno utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del provvedimento DGSIA, cioè quelli organizzati dal giudice utilizzando i programmi *Skype for Business* o *Microsoft Teams*, messi a disposizione dall'Amministrazione e di cui alle note prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020.
- XI. A tal fine sono messi a disposizione i tutorial per il giudice e per l'avvocato allegati al presente decreto
- XII. L'udienza si svolge secondo le modalità indicate all'art. 2, 2° co. lett f) DL n. 11/2020;
- XIII. Con l'accordo delle parti, sarà possibile effettuare l'udienza in video conferenza:
 - 1. per il giuramento del CTU sia nei processi contenziosi che nei procedimenti per ATP
 - 2. per il giuramento di altri ausiliari del giudice;
 - 3. per il giuramento dell'amministratore di sostegno, tutori, curatori, curatori eredità giacente e in genere ausiliari del giudice.
- XIV. Qualora l'ausiliario sia un professionista abilitato al deposito in PCT (avvocati, commercialisti, professionisti iscritti all'albo dei CTU), il giudice potrà disporre il giuramento scritto, assegnando all'ausiliario termine di giorni 7 per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione, contenente la seguente formula di impegno "giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'ufficio di amministratore di sostegno", firmata con firma digitale, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria.
- XV. Sotto il coordinamento del Presidente di Sezione FF, i giudici civili predisporranno modelli di provvedimenti e verbali per le attività descritte ai punti precedenti, che saranno condivisi con l'avvocatura attraverso il CdO.
- XVI. Il giudice, d'ufficio o su richiesta delle parti, può sempre disporre che l'udienza si svolga nelle forme tradizionali, assicurando modalità compatibili con le prescrizioni dell'autorità sanitaria; in particolare:
 - a. Le udienze devono essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro adeguato alle attività processuali da svolgere, così da consentire l'accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule di udienza.
 - b. Per le udienze già fissate, qualora i processi siano chiamati tutti alla stessa ora o per fasce orarie, le stesse devono essere organizzate come disposto sub a); l'orario del processo sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo PCT e, nei procedimenti per i quali la parte resistente può partecipare personalmente (ad es. procedimenti di sfratto, pignoramenti presso terzi, ..) il ruolo di udienza con indicazione dell'orario sarà affisso oltre che, come di regola, fuori dall'aula, all'ingresso del Palazzo di Giustizia, affinché tutti i partecipanti al processo possano prenderne visione.
 - c. Il numero dei processi fissati per ogni udienza dovrà essere contenuto in relazione all'esigenza di evitare sovraffollamento.
 - d. Quando non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui ai punti precedenti, l'udienza deve essere fissata a epoca successiva al 31 maggio 2020.
- XVII. Le udienze di espletamento delle prove possono aver luogo solo con modalità caratterizzate da oralità e immediatezza e saranno fissate a data successiva al 31 maggio 2020, salva

- l'applicazione della disciplina sulla testimonianza scritta (art. 257 bis CPC), cui si invita a far ricorso quanto meno per le prove semplici articolate in un numero limitato di capitoli.
- XVIII. Le prove documentali sono introdotte nel processo con deposito, nel rispetto dei termini delle preclusioni, in PCT (nuovo atto, nota di deposito e allegati documenti), restando salvo il giudizio su rilevanza e ammissibilità da parte del giudice.
 - XIX. Per le udienze di prova già fissate, il singolo giudice o presidente di collegio valuterà l'opportunità di rinviare alcuni dei processi già fissati, al fine di evitare sovraffollamento, applicando nella scelta dei processi da trattarsi i criteri di priorità fissati nelle tabelle e nel progetto organizzativo; il rinvio dovrà essere comunque temporalmente contenuto e tener conto della data di iscrizione a ruolo del processo.
 - XX. Resta ferma la disposizione di cui al proprio decreto 9 marzo 2020 confermato in data 18 marzo 2020 di distribuzione delle udienze di trattazione (che si tengono di regola di giovedì) su tutti i giorni della settimana secondo uno schema di accoppiamento giudice-giorno disposto dal Presidente di Sezione sentiti i giudici
 - XXI. Tenuto conto dell'andamento della crisi sanitaria e della conseguente contrazione dell'attività svolta in udienza, dovranno essere privilegiate attività che possono essere svolte per iscritto, eliminando eventuali pendenze e provvedendo alla liquidazione degli onorari dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; potrà essere opportuno anticipare le precisazioni delle conclusioni nelle cause di più risalente iscrizione.

MONITORAGGIO

Al fine di consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure di cui al DL n. 11/2020 e successive modificazioni sulla gestione dell'ufficio, sui tempi dei processi e sul raggiungimento degli obiettivi, i giudici, col supporto della cancelleria, terranno nota dei rinvii effettuati (numero dei processi e tempi dei rinvii) e ne relazioneranno unitamente ai rapporti previsti dai programmi di gestione e alle medesime scadenze.

I giudici civili, col supporto della cancelleria, terranno altresì nota del numero di udienze sostituite con trattazione scritte e di quelle sostituite con video-conferenza; i giudici penali terranno nota del numero di video-conferenze espletate.

Con i rapporti previsti dai programmi di gestione, i giudici daranno una valutazione sintetica di tali modalità processuali e strumenti (impatto sui tempi processuali, facilità di utilizzo, efficacia, livello di tutela del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa) formulando suggerimenti e ipotesi migliorative.

I Presidenti di Sezione e il Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP effettueranno una valutazione di impatto delle misure adottate.

COMUNICAZIONE

Le presenti Linee-Guida devono essere inserite in COSMAPP e comunicate ai giudici e al personale amministrativo, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Toscana, alla Presidente della Corte d'Appello.

Pisa,

La Presidente Maria Giuliana Civinini